

COMUNE DI BUGGERU
Provincia del SUD SARDEGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.09 Data 03/09/2025	OGGETTO: Parere sulla proposta di VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 (COMPETENZA E CASSA) - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO RISULTANTE DAL RENDICONTO 2024 (ART. 187, C. 3, D. LGS. 267/2000).
---------------------------------	---

L'anno Duemilaventicinque, il giorno due del mese di ottobre, l'organo di revisione economico finanziaria ha ricevuto via email la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 03/09/2025 avente ad oggetto: "**Parere sulla proposta di variazione al Bilancio in termini di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 2025/2027**" (art 175, comma 2 D.Lgs 267/2000)

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi e l'art. 187 del medesimo T.U. che disciplina le forme di utilizzo dell'avanzo di amministrazione in particolare l'art. 187, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, il quale testualmente recita:

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”

Vista la necessità di modificare il bilancio di previsione dell'esercizio in corso per le ragioni sopra specificate, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs 267/2000, le variazioni riportate in maniera dettagliata nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui risultanze finali risultano essere:

ANNO 2025

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 107.813,12	
	CA	€.	
Variazioni in diminuzione	CO		€.

	CA		€.
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 107.813,12
	CA		€. 107.813,12
Variazioni in diminuzione	CO	€.	
	CA	€.	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 107.813,12	€. 107.813,12
	CA	€.	€. 107.813,12

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Chiara Silanus rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Che in

- relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
- relazione agli equilibri finanziari:
- relazione agli equilibri di cassa:
- relazione ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio:

non si ha nulla da osservare

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Marco Atzei

